

1. Domanda:

Articolo 3, punto 4 e 5: il ruolo di soggetto capofila con funzione di proponente, a cui si fa riferimento, può essere svolto da un'associazione culturale già designata come capofila del progetto con relative delibere di giunta dei comuni interessati o dev'essere un Comune facente parte dello stesso progetto nominato, a sua volta, capofila dagli altri Comuni mentre l'associazione verrebbe intesa come "organo di governo del cammino"?

Risposta:

Anche nel caso indicato –Cammino non iscritto, con interventi su aree di competenza di più Comuni -; il soggetto proponente deve essere un Comune, come previsto all'art. 3, comma 1, "beneficiari/attuatori del contributo sono i Comuni"

2. Domanda:

Articolo 3, punto 6: nel caso l'associazione capofila possa svolgere il ruolo di proponente le delibere di giunta in essere sostituiscono l'atto formale o va comunque fatta comunque una convenzione/protocollo d'intesa/ecc..)?

Risposta:

no, l'associazione non può svolgere il ruolo di proponente (art. 3 comma 1)

3. Domanda:

Articolo 4, punto 3: come si evince dalle immagini allegate, sono state create delle bozze (su cui stiamo caricando i dati richiesti) dell'istanza di iscrizione: potremmo partecipare come capofila in via d'iscrizione?

Risposta riformulata:

Premesso che possono partecipare all'avviso i Comuni, con riferimento sia a un cammino già iscritto nel registro regionale (art. 3 comma 3), sia ad un cammino non iscritto (art. 3 comma 4), il "**cammino in via di iscrizione**" rileva in fase di valutazione del progetto con l'attribuzione di ulteriori 5 punti solo se l'istanza di iscrizione al Registro Regionale dei Cammini era stata già presentata alla data di pubblicazione dell'avviso (art. 8 comma 6)

4. Domanda:

si chiede chiarimento per la progettazione, si vuol sapere se occorre solo compilare la scheda progetto oppure occorre il progetto secondo il D. Lgs. 36/2023 (progetto PFTE e/o esecutivo)?

Risposta

Come indicato all'art. 6 comma 7 lett. A, a corredo della domanda deve essere inserita .. "

- A. **la proposta progettuale da redigersi secondo il modello allegato A)**, che espliciti la tipologia di intervento da realizzare ai sensi dell'art. 4 comma 2 e relativo quadro economico e relativa deliberazione di Giunta comunale di approvazione della proposta.."

non occorre in questa fase il progetto secondo il D. Lgs. 36/2023

5. Domanda:

In riferimento al bando regionale, con la presente si chiedono delucidazioni riferite al significato di "CAMMINI".

Risposta:

Come indicato all'art. 3 comma 2 dell'Avviso, per la definizione di CAMMINO si rinvia alla LR 10/2023, art. 20 comma 2:

"... Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) "cammini": gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo o nazionale che:

- 1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;
- 2) garantiscono sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati;
- 3) attraversano una o più regioni;
- 4) fanno parte di tracciati europei;
- 5) sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale"

6. Domanda:

E' possibile iscrivere un nuovo CAMMINO e quali sono le tipologie ammesse

Risposta

La domanda non appare pertinente rispetto all'Avviso

Ad ogni buon conto, per il riconoscimento e l'iscrizione di un Cammino al Registro Regionale si rinvia al Disciplinare approvato con DGR 903/2023. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/registro-regionale-dei-cammini-dabruzzo>

7. Domanda:

Nel caso in cui all'interno di un comune passino più cammini, e il comune in questione volesse partecipare come partenariato o capofila a tutte le richieste, è possibile farlo?

Risposta

L'avviso prevede:

all'art. 3 comma 5

"In caso di progetti che riguardino aree territoriali di competenza di più di un Comune, la partecipazione all'Avviso dovrà essere in forma aggregata designando un soggetto "capofila" con funzione di proponente, che sarà indicato come unico interlocutore nelle varie fasi del procedimento ed eventuale beneficiario del contributo nonché titolare della responsabilità gestionale, tecnico – amministrativa e contabile del progetto"

all'articolo 6 comma 9

"È possibile presentare una sola domanda. Nel caso in cui la domanda presentata contenga errori, è ammessa la presentazione di più domande. In tal caso, verrà presa in considerazione solo l'ultima presentata".

Dal combinato disposto di questi 2 articoli discende che il Comune capofila può presentare una sola domanda, quindi rappresentare un solo Cammino; si ricorda che all'istanza dovrà essere allegato ai sensi dell'art. 6 comma 7 lettera D **"atto formale** (accordo di programma, protocollo d'intesa, convenzione, etc.) contenente l'individuazione del soggetto capofila e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti nella proposta, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5 dell'Avviso".

Nulla osta alla partecipazione in qualità di partner per altri Cammini che attraversino il territorio comunale; si ricorda infine che "non è ammissibile più di un progetto per lo stesso Cammino" (art. 4 comma 1)

8. Domanda

Articolo 4-Interventi finanziabili: Volendo promuovere il cammino anche attraverso una guida e della carta escursionistica ed essendo lo stesso un percorso interregionale con tratti ricadenti al di fuori del territorio abruzzese, la realizzazione delle stesse possono rientrare nelle spese ammissibili?

Risposta

L'avviso prevede all'art. 4 comma 4 "Nel caso di cammini interregionali, gli interventi devono riguardare esclusivamente i tratti ricadenti all'interno del territorio abruzzese", pertanto, la guida e la carta escursionistica devono riguardare i tratti abruzzesi.

9. Domanda

Tutti gli eventuali interventi di promozione turistica (art. 4 pto 2 c) – tipo festival itineranti, proiezioni, testimonial.... - hanno un budget massimo del 5% sull'importo totale del progetto?

Risposta

gli interventi di promozione turistica di cui all'art. 4 punto 2 lettera c) sono ammissibili a contributo nella misura massima del 5% dell'importo progettuale

10. Domanda

L'art. 4 "Interventi finanziabili", comma 2, punto c), parla degli interventi di promozione turistica. Non capisco dalla lettura se tutto il punto c) può essere al massimo il 5% del totale degli interventi, o se il 5% "riferito all' "organizzazione e realizzazione di eventi a partecipazione gratuita".

Risposta

Gli interventi di promozione turistica di cui all'art. 4 punto 2 lettera c) sono ammissibili a contributo nella misura massima del 5% dell'importo progettuale; l'elencazione delle azioni è a titolo esemplificativo

11. Domanda

Al momento di presentazione della domanda al bando è necessario aver già presentato la richiesta di iscrizione al registro oppure questa può essere fatta in seguito agli interventi assicurando che questi siano finalizzati al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità per l'iscrizione al registro?

Risposta

Possono partecipare all'avviso i Comuni, con riferimento a un cammino già iscritto (art. 3 comma 3), o a un cammino non iscritto (art. 3 comma 4).

Per i Cammini non iscritti, gli interventi finanziabili devono assicurare il raggiungimento dei requisiti minimi di cui all'art. 3 del "Disciplinare attuativo del Registro Regionale dei Cammini" approvato con la DGR 903 del 20/12/2023, ed essere finalizzati alla presentazione dell'istanza di iscrizione del Cammino entro 6 mesi dal completamento dell'intervento finanziato (art. 4 comma 3)

12. Domanda

In merito alla faq n. 7 relativa al Bando in Oggetto si chiede se un Comune che presenta la propria candidatura singolarmente per un determinato Cammino, può successivamente partecipare come partner di un altro Cammino che attraversa il proprio territorio comunale ma che ha come Comune Capofila un altro soggetto.

Risposta: Sì. Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 comma 1 non è ammissibile più di un progetto per lo stesso Cammino

Domanda Inoltre, in caso di risposta positiva, si chiede se la domanda presentata da un altro Ente nel quale il Comune è solo partner può prevedere nel progetto investimenti sul Cammino che attraversa il Comune stesso.

Risposta: Sì

13. Domanda:

Si chiede se sia possibile ricomprendere tra le spese ammissibili, app e o piattaforme digitali funzionali ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità dei percorsi e utili a migliorare la sicurezza degli stessi. Per utilità si fa presente che la voce di spesa "spese per manufatti, attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e fruibilità inclusi quelli relativi a bisogni speciali" richiamata all'art. 10 comma 1 lettera c dell'avviso SEMBRA possa ricomprendere anche i BENI STRUMENTALI IMMATERIALI dei quali si chiede chiarimento.

Risposta: Sì. Si rinvia agli articoli 4 comma 2 lett. a) e 10 comma 1 lett. e)

14. Domanda:

Si chiede se in merito all'avviso in oggetto rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per la predisposizione, la gestione e la rendicontazione del progetto, affidate a società/consulenti esterni.

Risposta

Sì. tali spese possono essere ricomprese tra le spese tecniche di progettazione di cui all'art. 10 comma 1 lett. c, nel limite complessivo del 10% ivi previsto.

15. Domanda:

Gli interventi per l'adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili o strutture pubbliche, come da Art.4, comma 2, lettera b), possono interessare solo edifici di proprietà comunale o anche di altri enti pubblici (come le aree protette) o di privati/associazioni? E nel caso fosse valida solo la prima ipotesi, si potrebbe superare l'ostacolo con una qualche forma d'intesa, tipo comodati d'uso o altro?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lett. b dell'avviso sono ammissibili a contributo interventi per la realizzazione o l'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di immobili o strutture esclusivamente PUBBLICHE.

16. Domanda:

Circa la firma del protocollo di intesa da caricare nel caso di Cammino da iscriversi al registro entro i 6 mesi: è sufficiente che i sindaci dei Comuni ricadenti firmino di pugno, con timbro del proprio Comune e la sola firma in digitale del Capofila, giusto?

Risposta: SI

17. Domanda:

Chiediamo se è necessario allegare la planimetria di progetto e la planimetria dell'area di intervento, come da modello allegato A, nel caso in cui non ci siano fabbricati interessati.

Risposta: la planimetria dell'area di intervento SI, va inserita anche per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2 lett. a), mentre la planimetria di progetto va inserita "ove presente"

18. Domanda:

In riferimento all'art 4 "Interventi finanziabili", la creazione di un sito internet per offrire maggiori e più complete informazioni sull'accessibilità e fruibilità del cammino anche ai diversamente abili e ai fragili, può figurare come digitalizzazione dei percorsi di cui al comma 2 lettera a) del citato articolo?

Risposta: SI. Si veda anche la FAQ 13

19. Domanda

Il quesito riguarda un cammino (non iscritto nel registro regionale) a cui partecipano 11 comuni che hanno delegato uno come capofila. Tutti i comuni hanno deliberato l'approvazione della scheda progetto (3,2 MB cadauna la sola scheda progetto) e il protocollo d'intesa. Quando il Comune capofila si collega per l'invio dei dati deve allegare tutte le 11 delibere complete dei due allegati o solo quella del Comune capofila con eventuale dichiarazione di ottemperanza di tutti? Non ho mai operato sullo sportello telematico della Regione Abruzzo per cui chiedo di sapere se il sistema è in grado di metabolizzare gli 11 files nell'insieme così "pesanti"?

Risposta: è sufficiente la delibera del solo capofila con dichiarazione di ottemperanza di tutti, mediante indicazione delle relative delibere dei singoli Comuni